



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LE ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT, MONITORAGGIO TECNICO-FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "SPACE IT UP" – PARTENARIATO ESTESO (PE15) – CONTRATTO ASI 2024-5-E.0 "SPACE IT UP!" – CIG BBFDA01A23 – CUP I53D24000060005 – **DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ISTANZA DI RIAMMISSIONE IN AUTOTUTELA PRESENTATA DA MIZAR CONSULTING S.R.L.**

PREMESSO CHE

- in data 3 luglio 2026, Space It Up S.c.a. r.l. (“SIU” o “Stazione Appaltante”) ha trasmesso all'operatore economico MIZAR CONSULTING S.R.L., mediante la piattaforma telematica MEPA, **una richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, assegnando il termine perentorio del 10 luglio 2026 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa richiesta;**
- entro il predetto termine non è pervenuta alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta, né alcun riscontro da parte dell'Operatore Economico; parimenti, agli atti della Stazione Appaltante, entro il medesimo termine, **non risulta alcuna segnalazione relativa a presunti malfunzionamenti della piattaforma telematica, né alcuna richiesta di assistenza, chiarimenti o differimento del termine assegnato;**
- conseguentemente, con provvedimento del 14 luglio 2026, la Stazione Appaltante ha disposto l'esclusione di Mizar Consulting S.r.l. dalla procedura di gara per mancata regolarizzazione della documentazione amministrativa entro il termine assegnato;

- soltanto in data 16 luglio 2026, successivamente alla comunicazione del provvedimento di esclusione, Mizar Consulting S.r.l. ha presentato **un'istanza di riammissione in autotutela**, chiedendo l'annullamento del predetto provvedimento, la conseguente riammissione alla procedura e trasmettendo, per la prima volta, la documentazione oggetto della richiesta di soccorso istruttorio;
- nella medesima istanza, l'Operatore Economico ha dichiarato di avere ricevuto, **in data 3 luglio 2026**, una comunicazione PEC attestante la presenza di una comunicazione della Stazione Appaltante relativa alla procedura di gara e di avere effettuato, nei giorni immediatamente successivi, accessi alla piattaforma telematica senza riuscire a visualizzarne il contenuto, attribuendo tale circostanza ad una presunta anomalia informatica del sistema.

CONSIDERATO CHE

- la Lettera di invito disciplinava ***espressamente*** le modalità di utilizzo della piattaforma telematica MEPA, precisando che la Stazione Appaltante **non assume alcuna responsabilità** per la perdita di documenti o dati, il danneggiamento di *file*, i ritardi nell'inserimento della documentazione, nonché per malfunzionamenti, danni o pregiudizi derivanti da difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento o dei programmi informatici nella disponibilità del singolo operatore economico ovvero dall'utilizzo della piattaforma in modo difforme dalle prescrizioni della documentazione di gara;
- la medesima Lettera di invito prevedeva, altresì, che **esclusivamente nell'ipotesi di un malfunzionamento della piattaforma telematica non imputabile all'operatore economico e tale da impedire il corretto svolgimento della procedura**, la Stazione Appaltante avrebbe potuto adottare le misure ritenute necessarie a garantire la regolarità della procedura e la più ampia partecipazione degli

operatori economici, mediante sospensione o proroga dei termini ovvero attraverso modalità alternative di svolgimento della procedura (cfr. art. 2 Invito);

- l'istanza di riammissione presentata da Mizar Consulting S.r.l. **si fonda sull'assunto secondo cui il mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio sarebbe dipeso da un presunto malfunzionamento della piattaforma telematica**, che avrebbe impedito all'Operatore Economico di prendere visione della comunicazione trasmessa dalla Stazione Appaltante;
- in ragione delle allegazioni formulate dall'Operatore Economico e al fine di accertarne la fondatezza, **la Stazione Appaltante ha comunque svolto apposita istruttoria presso il gestore della piattaforma telematica MEPA**, richiedendo specifici chiarimenti in ordine all'eventuale esistenza di segnalazioni, anomalie, disservizi o malfunzionamenti riferibili alla piattaforma e/o alla procedura di gara nel periodo compreso tra il 3 luglio 2026 e il 10 luglio 2026, termine assegnato per il riscontro al soccorso istruttorio;
- all'esito della predetta istruttoria, il gestore della piattaforma ha confermato che, per quanto di propria competenza, nel periodo di riferimento **non emergono segnalazioni né evidenze di malfunzionamenti della piattaforma telematica idonei a giustificare l'impossibilità di prendere visione della comunicazione di soccorso istruttorio trasmessa dalla Stazione Appaltante in data 3 luglio 2026;**
- il gestore della piattaforma ha, altresì, confermato **di non aver ricevuto richieste di assistenza, comunicazioni o aperture di ticket da parte di Mizar Consulting S.r.l.** finalizzate a segnalare il dedotto malfunzionamento ovvero l'asserita impossibilità di accedere alla comunicazione trasmessa dalla Stazione Appaltante;
- ne consegue che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'Operatore Economico **non trova riscontro in elementi oggettivi idonei a comprovarne l'effettiva sussistenza, né trova riscontro nelle verifiche istruttorie svolte dalla Stazione Appaltante presso il gestore della piattaforma;**

- deve, pertanto, trovare applicazione il **principio di autoresponsabilità dell'operatore economico**, in forza del quale grava sul concorrente l'onere di attivarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze, segnalando tempestivamente eventuali impedimenti tecnici suscettibili di incidere sulla partecipazione alla procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'effettuazione delle necessarie verifiche e l'eventuale adozione delle misure previste dalla *lex specialis*;
- le pronunce giurisprudenziali richiamate nell'istanza non risultano, pertanto, pertinenti alla fattispecie in esame, atteso che il principio secondo cui il concorrente non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da un malfunzionamento della piattaforma telematica **presuppone l'accertamento ovvero la tempestiva segnalazione dell'anomalia, circostanze che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non ricorrono nel caso di specie**;
- assume poi particolare rilievo la dichiarazione resa dallo stesso Operatore Economico nell'istanza di riammissione, secondo cui lo stesso aveva ricevuto, in data 3 luglio 2026, la comunicazione PEC attestante la presenza di una comunicazione della Stazione Appaltante relativa alla procedura di gara; ne discende che l'Operatore era pienamente consapevole dell'esistenza della comunicazione medesima e della conseguente necessità di prenderne tempestivamente visione;
- a fronte di tale circostanza, l'Operatore Economico **non risulta avere posto in essere alcuna tempestiva interlocuzione con la Stazione Appaltante né con il gestore della piattaforma telematica volta a rappresentare l'asserita impossibilità di accedere al contenuto della comunicazione, richiedere assistenza tecnica o sollecitare gli interventi previsti dalla *lex specialis* in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma**;
- tale inerzia ha impedito alla Stazione Appaltante di procedere, nel corso della procedura e prima della scadenza del termine assegnato per il soccorso istruttorio, alle necessarie verifiche tecniche circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento

lamentato e, ricorrendone i presupposti, di valutare l'adozione delle misure eccezionali previste dalla Lettera di invito, quali la sospensione o la proroga dei termini ovvero il ricorso a modalità alternative di svolgimento della procedura;

- ne consegue che l'accoglimento dell'istanza di riammissione formulata soltanto successivamente alla scadenza del termine assegnato per il soccorso istruttorio e all'adozione del provvedimento di esclusione si tradurrebbe in **un'inammissibile rimessione in termini dell'Operatore Economico, con conseguente violazione dei principi di parità di trattamento, *par condicio* tra i concorrenti, certezza delle regole di gara e perentorietà dei termini procedurali.**

Alla luce di quanto premesso e considerato:

- deve ritenersi che le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante non abbiano consentito di accertare la sussistenza del presunto malfunzionamento della piattaforma telematica dedotto dall'Operatore Economico, né di ravvisare circostanze oggettive idonee a giustificare il mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio entro il termine perentorio assegnato;
- **deve, pertanto, escludersi la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare una rimessione in termini dell'Operatore Economico ovvero l'esercizio del potere di autotutela richiesto, atteso che l'accoglimento dell'istanza determinerebbe un'alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti, nonché dei principi di certezza, trasparenza e perentorietà dei termini che presidiano le procedure di affidamento.**

Per l'effetto, l'istanza di riammissione in autotutela è rigettata e il provvedimento di esclusione dell'operatore economico Mizar Consulting S.r.l. è integralmente confermato.



Torino, 20 luglio 2026

Space It Up S.c.a.r.l.

Il RUP

Dott. Ivano Musso _____

